



## **CITTA' DI GIULIANOVA**

PROVINCIA DI TERAMO

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ' PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Approvato con delibera del Consiglio n. 69 del 14.07.1995**

**Modificata con:**

**delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29.02.2002**

**delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 6.05.2005**

**delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 26.05.2006**

**delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 13.05.2008**

**delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 20.02.2013**

## **INDICE**

### **CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 4 - FUNZIONAMENTO RESPONSABILE
- ART. 5 - TARIFFE
- ART. 6 - MAGGIORAZIONI
- ART. 7 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
- ART. 8 - LIMITAZIONI E DIVIETI

### **CAPO II° - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

- ART. 9 - AUTORIZZAZIONI
- ART. 10 - OGGETTO DELL'IMPOSTA
- ART. 11 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 12 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 13 - TARIFFE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
- ART. 14 - DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUENTI
- ART. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
- ART. 16 - RIMBORSI
- ART. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA E PRESCRIZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 18 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
- ART. 19 - CONTENZIOSO
- ART. 20 - RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA

### **CAPO III° - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

ART. 21 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 22 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO

ART. 23 - TARIFFE DEL DIRITTO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 25 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

ART. 26 - RIDUZIONI ED ESENZIONI DEL DIRITTO

ART. 27 - CONTENZIOSO

### **CAPO IV° - SANZIONI ED INTERESSI**

ART. 28 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 29 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PUBBLICITA'

### **CAPO V° - NORME FINALI E TRANSITORIE**

ART. 30 - NORME TRANSITORIE

ART. 31 - RINVIO

ART. 32 - NORME ABROGATE

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

## **CAPO I°**

### **DISPOSIZIONI GENERALI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

#### **ART. 1**

##### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Giulianova sono soggette rispettivamente, al pagamento a favore dello stesso Comune di una imposta o di un diritto, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del presente Regolamento.

#### **ART. 2**

##### **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Giulianova, tenuto conto della sua popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso di n. 22.582 abitanti, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica, appartiene alla classe IV, nella quale sono collocati i comuni da oltre 10.000 abitanti fino a 30.0000 abitanti.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale, ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

#### **ART. 3**

##### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposte sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Giulianova in forma diretta.
2. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione ad aggio, secondo le modalità di cui agli art. 25 e seguenti del Decreto Legislativo 507/93, il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti

nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi Comunali istituito presso la direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

#### **ART. 4**

##### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

#### **ART. 5**

##### **TARIFFE**

1. Per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le tariffe previste, per i Comuni di classe IV in misura unica, dagli art. 12 e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni e riduzioni di tariffa dell'imposta e del diritto a qualunque titolo previste dallo stesso Decreto Legislativo 507/93 e dagli art. 6, 20 e 26 del presente Regolamento.
2. Per la prima applicazione del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate il 23 febbraio 1994 con provvedimento n. 113.
3. L'adeguamento delle tariffe stabilite dal Decreto 507/93, potrà avvenire sulla base dei Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri previsti nell'art. 37 del richiamato Decreto 507/93.
4. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

#### **ART.6**

##### **MAGGIORAZIONI**

1. Il Comune di Giulianova, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili dagli indici oggettivi di ricettività, di ricettività, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, per il periodo dal 16 maggio al 15 settembre, si applica una maggiorazione del 50 per cento.

2. La Giunta comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare per la durata della stagione turistica per l'anno successivo, entro il limite massimo del 50% delle tariffe, stabilito dalla legge, Quando non sono approvate modifiche continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.
- 3a) Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di carattere commerciale, il territorio di Giulianova è suddiviso in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
- 3b) Appartengono alla categoria speciale, le vie sotto elencate, dando atto che tale categoria è istituita nei limiti di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i., ovvero nei limiti del 35% di quella complessiva del centro abitato delimitato in applicazione dell'art. 4 del codice della strada emanato con il D.Lgs. n. 285/92:
- 3c) Lungomare Spalato
- 3d) Lungomare Zara
- 3e) Lungomare Rodi
- 3f) Statale 16 dal fiume Salinello al fiume Tordino
- 3g) Statale 80
- 3h) Viale Orsini
- 3i) Via Trieste
- Alla categoria speciale, nell'ambito degli importi previsti dalla normativa vigente , si applica una maggiorazione della tariffa base, del 100% (cento per cento), per tutte le forme pubblicitarie e per le pubbliche affissioni di carattere commerciale compreso le insegne di esercizio , di dimensioni superiore ai 5 metri.
  - Appartiene alla categoria normale, la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale:

## **ART. 7**

### **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D, Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano generale degli impianti pubblicitari pubblici e privati, la determinazione della tipologia degli impianti stessi e della loro qualità, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti con la ripartizione superficie degli impianti pubblicitari tra quelli da destinare alle affissioni commerciali e quelli da destinare Alle affissioni comunque prive di rilevanza economica, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati formato oggetto di successivo provvedimento per il quale si fa riserva di adozione.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Il progetto del piano è sottoposto a parere della <commissione Edilizia che è stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quando previsto precedente comma.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D. Lgs. N. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
6. Il piano generale degli impianti può adeguare o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

## **ART. 8**

### **LIMITAZIONI E DIVIETI**

1. E' fatto divieto di effettuare qualsiasi forma pubblicitaria sonora con apparecchi amplificatori fissi o ambulanti in tutte le via circostanti le scuole e gli ospedali, per un raggio di metri 200.
2. Nelle altre zone del territorio comunale è consentita la pubblicità sonora secondo le norme di cui al Decreto Legislativo 30/4/92, n.285 (Codice della Strada), approvato con D.P.R. 16/12/92, nonché secondo le disposizioni correttive ed integrative dello stesso codice della strada approvato con Decreto Legislativo 10/9/93, n.360, a condizione che gli apparecchi siano tenuti a bassissimo volume di suono, tale da non turbare minimamente la quiete pubblica e dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 con l'orario solare ovvero dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 18:00 alle ore 20:00 con l'orario legale.

3. Sono vietate la distribuzione a mano ed il lancio anche da veicoli di volantini pubblicitari, manifestini o di altro materiale pubblicitario in tutto il territorio del Comune di Giulianova ad eccezione del recapito a domicilio mediante l'introduzione degli stessi nelle cassette postali, sempre se permesso dai conducenti degli stabili.
4. In caso di violazione al divieto di cui sopra oltre all'applicazione dell'imposta per la pubblicità abusiva eseguita, si applicano le sanzioni previste dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 507/93, senza pregiudizio di altre eventuali sanzioni di natura diversa da quella fiscale prevista da norme regolamentari del Comune o da disposizioni legislative.
5. I divieti e limitazioni di cui sopra non hanno applicazione per la pubblicità fonica, consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale così come disposto dalle nuove norme del Codice della strada, ed ancora per la distribuzione a mano di volantini o altro materiale pubblicitario per la propaganda elettorale e per gli annunci di manifestazioni di categorie da parte di Associazioni politiche e sindacali, ed in quelle manifestazioni promosse da Enti che non abbiano scopo di lucro.

## **CAPO II°**

### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

#### **ART. 9**

##### **AUTORIZZAZIONI**

1. Per quelle forme pubblicitarie per le quali è richiesto il rispetto delle norme contenute nei regolamenti di Polizia Urbana ed Edilizio nonché delle norme che disciplinano la materia del traffico stradale, occorre richiedere la preventiva autorizzazione.
2. Il Sindaco, sentito il parere dei competenti uffici Tecnici ed Urbanistici e di Polizia Urbana, ognuno per le proprie competenze, rilascia apposita autorizzazione salvo diritti di terzi.

#### **ART. 10**

##### **OGGETTO DELL'IMPOSTA**

1. Sotto la denominazione di pubblicità soggetta all'imposta prevista dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed al presente regolamento si comprende la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Sono rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Deve considerarsi soggiacente all'imposizione tributaria non solo la pubblicità intesa come attività commerciale per reclamizzare prodotti e servizi, ma qualsiasi altro mezzo pubblicitario visivo o acustico genericamente idoneo a rendere pubblica o migliore l'immagine del soggetto pubblicizzato, anche attraverso messaggi senza economica.
4. Le forme di comunicazione visive o acustiche attraverso le quali si veicola la diffusione dei messaggi pubblicitari da ricomprendere nel campo di applicazione dell'imposta, sono quelle specificate ed elencate nell' art. 12 del Decreto Legislativo n. 507/93 sotto il titolo "Pubblicità ordinaria" e dai successivi articoli 13 "Pubblicità effettuata con veicoli", 14 "Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni" e 15 "Pubblicità varia".

## **ART. 11**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, tenuto in via principale al pagamento, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. Colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta.

## **ART. 12**

### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali o aventi dimensioni volumetriche l'imposta si calcola: per i primi in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, per i secondi in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui mezzo pubblicitario può essere circoscritto.
3. I festoni di bandierine e simile i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili allo stesso soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano agli effetti della determinazione della superficie imponibile come unico mezzo pubblicitario.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta le superfici inferiori ad metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
5. L'imposta non si applica per i mezzi pubblicitari aventi superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

6. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste dal Decreto Legislativo n. 507/93 sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili.
7. La pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 507/93, e la pubblicità effettuata con veicoli di cui al successivo art. 13 dello stesso Decreto, qualora vengano effettuate in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento previsto dall'art. 7, comma 7, del sopra richiamato Decreto Legislativo.

### **ART. 13**

#### **TARIFFE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

1. Per l'imposta sulla pubblicità si applicano le tariffe nella misura stabilita per i Comuni di classe IV negli art. 12, 13 commi 1 e 4, 14 e 15, e quella in misura unica dell'art.13, comma del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.02.2001, relativamente alla pubblicità ordinaria effettuata con veicoli, alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni e alla pubblicità varia, con le maggiorazioni e riduzioni di tariffa previste nei singoli casi dagli stessi articoli. Si applicano altresì per la pubblicità ordinaria e per la pubblicità effettuata con veicoli di cui agli art. 12 e 13 dello stesso Decreto, qualora le stesse vengano effettuate in forma luminosa o illuminata, la maggiorazione della tariffa d'imposta nella misura del 100 per cento fissata dall'art. 7, comma 7, del richiamato Decreto 507/93.

### **ART. 14**

#### **DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUENTI**

1. Prima di iniziare la pubblicità è fatto obbligo al soggetto passivo dell'imposta di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 507/93 di presentare apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello di dichiarazione a tale scopo predisposto dal Comune, nel quale devono indicati i seguenti elementi:
  - a) cognome, nome, data di nascita, provincia, indirizzo completo e codice fiscale; se diverso da persona fiscale: denominazione o ragione sociale e natura giuridica, generalità e domicilio fiscale con indirizzo completo del rappresentante legale e natura della carica, codice fiscale e partita I.V.A. se posseduta;
  - b) carattere della pubblicità e relativa durata;
  - c) ubicazione dei mezzi pubblicitari.
2. Tale dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione che comportano la modificazione della superficie pubblicitaria esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
3. A seguito di tale dichiarazione di variazione, si procederà con nuova imposizione con conguaglio fra il nuovo importo dovuto e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi qualora non siano cambiate le condizioni o elementi di tassabilità cui consegua un diverso ammontare dell'Imposta.
5. Ove non venga presentata la denuncia di cessazione della pubblicità entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ovvero di ciascun anno successivo a quello iniziale, la pubblicità annuale si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro lo stesso termine del 31 marzo dell'anno di riferimento, salvo la rateizzazione consentita dal comma 4 dell'art. 9 del Decreto legislativo 507/93.
6. Per la pubblicità di durata non superiore a 3 mesi o comunque inferiore all'anno, deve essere presentata nuova dichiarazione nell'ipotesi che si intenda prorogare la durata della pubblicità stessa per un altro intervallo di tempo, diversamente, allo scadere del periodo di pubblicità dichiarato per il quale si è corrisposta l'imposta, la pubblicità si intende cessata.
7. In caso di omessa presentazione di denuncia della pubblicità ordinaria, della pubblicità effettuata con veicoli e della pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni di cui agli art. 12, e 14, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 507/93, la stessa si presume effettuata con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento, salvo che il contribuente, nell'uno e nell'altro caso, riesca a fornire prova contraria mediante l'esibizione di atti, documenti ed elementi certi sulla base dei quali è possibile stabilire l'effettiva data di inizio della pubblicità.

## **ART. 15**

### **PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

1. Per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 507/93, per la pubblicità effettuata con veicoli di cui al successivo art. 13 e per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, dello stesso Decreto, l'imposta è dovuta per anni solari di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per tutte le altre fattispecie pubblicitarie diverse da quelle sopraindicate, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni del Decreto Legislativo 507/93.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato in cui ogni caso mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
4. Per i versamenti rateali o per versamenti conseguenti a rettifiche o accertamenti d'ufficio l'attestazione di pagamento deve essere presentata all'ufficio entro 5 giorni dalla data dell'eseguito versamento.

5. Per il pagamento annuale dell'Imposta sulla Pubblicità, i versamenti potranno essere effettuati entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento;
6. Il riscontro del versamento o mancato dell'imposta annuale avverrà d'ufficio sulla base dei certificati di accredito trasmessi, con l'estratto conto del giorno, dall'ufficio conti correnti dell'Amministrazione postale.
7. Qualora l'imposta relativa alla pubblicità annuale sia di importo superiore a € 1.549,37 è consentito il versamento in 4 rate trimestrali anticipate.
8. Per tutte le altre forme pubblicitarie relative a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione, da comprovarsi mediante l'allegazione alla dichiarazione stessa della parte "attestazione" del bollettino di conto corrente Postale.
9. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi o autorizzazioni, oppure concessioni previsti per l'effettuazione delle varie forme pubblicitarie, nonché attenersi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari.
10. La corresponsione dell'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, nonché il pagamento della C.O.S.A.P., qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune.
11. Qualora il servizio fosse affidato in concessione ai soggetti di cui al 2° comma dell'art. 3 - Gestione del servizio — del presente Regolamento, è consentito anche il pagamento diretto della pubblicità ordinaria di cui al comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs 507/1993.

## **ART. 16**

### **RIMBORSI**

1. Il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza da presentare entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto al rimborso.
2. Entro 90 giorni dall'istanza di rimborso, il Comune, riconosciuta la legittimità della richiesta, provvede all'esecuzione dello stesso.

## **ART.17**

### **RISCOSSIONE COATTIVA E PRESCRIZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di rettifica ed accertamento d'ufficio e non pagata nei tempi prescritti dal Decreto Legislativo 507/93 e dal presente Regolamento è recuperata mediante riscossione coattiva effettuata secondo le disposizioni di cui alla

Legge 28/09/1998 n. 337, D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 , D. Lgs. 13.04.1999, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 18**

### **RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente anche con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso con le motivazioni per cui si procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio e con l'indicazione del soggetto passivo, delle annualità di riferimento o periodo dell'imposta, delle caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, delle entità imponibili, dell'importo o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, e il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il versamento, nonché l'indicazione dell'Organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

## **ART.19**

### **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento , il provvedimento che irroga le sanzioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 546 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 20**

### **RIDUZIONI ED ESENZIONI DELL'IMPOSTA**

#### **1. RIDUZIONI:**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### **2. ESENZIONI:**

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolte, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o le compravendite degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ad alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o luogo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 507/93;
  - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato o dagli Enti pubblici territoriali;
  - h) le insegne, le targhe e simili esposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
  - i) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Per la riduzione dell'imposta di cui alla lettera a) e per l'esonero dell'imposta di cui alla lettera h) deve essere esibito lo Statuto o ogni altra documentazione atta a comprovare la natura ed i fini istituzionali del soggetto beneficiario.
3. Per la riduzione dell'imposta di cui alla lettera b) deve farsi riferimento all'atto di conferimento del patrocinio o della partecipazione alla manifestazione da parte dell'Ente pubblico territoriale da comprovarsi dal soggetto beneficiario.

## **CAPO III°**

### **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **ART. 21**

#### **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale ed è svolto direttamente salvo le affissioni dirette consentite a soggetti privati da effettuarsi nell'ambito della superficie degli impianti ad essi attribuiti secondo il piano generale degli impianti di cui al precedente art. 7 del presente Regolamento.
2. Il servizio è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economiche, nonché di manifesti contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nella misura come appresso stabilita.
3. La superficie da adibire alle pubbliche affissioni nel rispetto del 3 comma dell'art. 18 del Decreto Legislativo 507/93 è stabilita in n. 472 fogli 70 x 100 su spazi attrezzati con impianti e n. 250 fogli 70 x 100 su spazi a muro, la maggiore superficie da attrezzate con impianti pubblicitari per il quale si è fatta riserva di adozione nell'art.7 del presente Regolamento.
4. La ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica è pari al 40 per cento della superficie totale degli spazi attrezzati con impianti; quella da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 60 per cento della superficie degli spazi attrezzati con impianti, oltre che alla superficie totale degli spazi a muro, salvo adeguamento da apportare nel piano generale degli impianti come sopra richiamato, nonché in relazione alle future esigenze legate allo sviluppo socio-economico del territorio.

#### **ART. 22**

#### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in favore del Comune un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, da pagarsi in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

## **ART. 23**

### **TARIFFE DEL DIRITTO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Per le pubbliche affissioni si applica il diritto nella misura e per i periodi previsti per i Comuni di classe IV nell'art. 19 del Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507, con le maggiorazioni del diritto previste nei singoli casi dallo stesso articolo 19 commi 3, 4 e 5.

## **ART. 24**

### **MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione da redigersi a cura del committente.
2. La commissione è annotata in apposito registro cronologico.
3. Oltre ai manifesti destinati alle affissioni, il richiedente dovrà consegnare all'ufficio una copia del manifesto stesso in formato normale, o un fac-simile o disegno di esso formato ridotto, che sarà conservata agli atti e non potrà per nessun motivo essere riconsegnato o affisso, salvo ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
6. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di affissione richiesta, l'ufficio è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata per iscritto al committente entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
8. Sia nel caso di mancata affissione per causa di forza maggiore, sia caso di mancanza di spazi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate nel termine di novanta giorni dalla data del versamento.
9. Nel caso che la commissione venga annullata prima dell'esecuzione, il committente, in ogni caso, ha l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto; il Comune provvederà, al rimborso del residuo diritto versato, nel termine di novanta giorni dalla data di annullamento della commissione.
10. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri manifesti da sostituire deve darne tempestiva comunicazione al committente, mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

11. Per le affissioni da effettuarsi nello stesso giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20:00 alle ore 7:00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del diritto prevista dal comma 9 dell'art. 22 del Decreto Legislativo 507/93, nella misura del 10 per cento, con un minimo di lire 50.000 per ciascuna commissione.
12. Nei locali destinati ad uffici delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, nonché il registro cronologico delle commissioni ricevute.

## **ART. 25**

### **PAGAMENTO DEL DIRITTO**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni sia per i manifesti non aventi carattere commerciale sia per quelli aventi carattere commerciale, deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all'art. 16 e 17 del presente Regolamento.
3. Qualora il servizio fosse affidato in concessione ai soggetti di cui al 2° comma dell'art. 3 - Gestione del servizio - del presente Regolamento, è consentito anche il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

## **ART. 26**

### **RIDUZIONI ED ESENZIONI DEL DIRITTO**

#### **RIDUZIONI:**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e per gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi di esenzione come sotto elencati;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia di lucro;
- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;

- per gli annunci mortuari.

### **ESENZIONI:**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali, Provinciali, Amministrative;
  - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per la riduzione del diritto previsto alle lettere b) e c) si osservano le disposizioni stabilite nell'art. 19 del presente Regolamento in ordine alla documentazione da esibire.

### **ART. 27**

#### **CONTENZIOSO**

1. Per il contenzioso agli effetti del diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 del presente Regolamento per l'imposta sulla pubblicità.

### **CAPO IV°**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

### **ART. 28**

#### **SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Si applicano , in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

## **ART. 29**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ**

1. Si applicano , in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

## **CAPO V°**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

## **ART. 30**

### **NORME TRANSITTORIE**

## **ABROGATO.**

## **ART. 31**

### **RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 507/1993, alle leggi nazionali e regionali, allo Statuto Comunale, nonché ai Regolamenti Comunali vigenti, in quanto compatibili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

## **ART. 32**

### **NORME ABROGATE**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Regolamento e con esso incompatibili.

## **ART. 33**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2013.